



**COMUNE DI SESTA GODANO**  
PROVINCIA DELLA SPEZIA

# **REGOLAMENTO**

## **SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del 31/12/2024

# **SOMMARIO**

**Articolo 1: Oggetto del Regolamento**

**Articolo 2: Istituzione e presupposto dell'imposta**

**Articolo 3: Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento**

**Articolo 4: Misura dell'imposta**

**Articolo 5: Esenzioni e agevolazioni**

**Articolo 6: Versamento dell'imposta**

**Articolo 7: Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

**Articolo 8: Competenze del Comune sui controlli e per l'accertamento e la riscossione dei tributi**

**Articolo 9: Funzionario responsabile dell'Imposta**

**Articolo 10: Sanzioni**

**Articolo 11: Rimborsi**

**Articolo 12: Disposizioni transitorie e finali**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs.n. 446/1997.
2. Il Regolamento istituisce, con decorrenza dal 1° aprile 2025, l'imposta di soggiorno nel Comune di Sesta Godano ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e ne disciplina l'applicazione.
3. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2**

### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Sesta Godano, come individuate e definite dalla disciplina della Regione Liguria vigente in materia, da chiunque gestite fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare totalmente gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Sesta Godano, in materia di turismo e promozione delle frazioni del Comune, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali locali nonché interventi di manutenzione e sviluppo dei servizi pubblici.
3. Rientrano tra le strutture ricettive, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, le locande, gli alberghi diffusi, i villaggi turistici, i campeggi, le case per ferie, gli ostelli, i rifugi alpini ed escursionistici, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e gli appartamenti per vacanze, le aree e le mini aree di sosta, gli agriturismi, gli appartamenti ammobiliati per uso turistico, i marina resort.
4. Si intendono strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto in forma non imprenditoriale e gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del D.L.n.50/2017, convertito in legge n.96/2017.

## **Articolo 3**

### **Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Sesta Godano, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2 nella misura massima di 7 (sette) pernottamenti consecutivi.
2. Il soggetto passivo corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse e provvede al riversamento dell'importo riscosso al Comune di Sesta Godano.
3. Responsabile del pagamento dell'imposta al Comune o a suo Concessionario è pertanto il gestore della struttura ricettiva presso la quale è ospitato il soggetto passivo, con diritto di rivalsa sulla stessa.

## **Articolo 4**

### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere graduata e commisurata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tenere conto delle caratteristiche qualitative e dei servizi offerti dalle medesime.
2. L'importo dell'imposta è stabilito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge.

## **Articolo 5**

### **Esenzioni e agevolazioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) gli iscritti all'anagrafe del Comune di Sesta Godano;
  - b) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i sedici anni di età;
  - c) i pernottamenti oltre il settimo giorno;
  - d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie convenzionate del territorio comunale o comuni limitrofi confinanti, per la durata del ricovero fino al giorno successivo alla data delle dimissioni, in ragione di un accompagnatore per paziente maggiorenne e due accompagnatori per paziente minorenni;
  - e) ai lavoratori dipendenti che per esigenze di servizio soggiornino nel territorio del Comune di Sesta Godano;
  - f) i gruppi di studenti che soggiornano in occasione di una gita scolastica ed i rispettivi accompagnatori;
  - g) i gruppi di atleti ed i rispettivi accompagnatori che soggiornano in occasione di un raduno/evento sportivo e/o di preparazione sportiva e che contestualmente abbiano preso in affitto le strutture del parco Comunale "S. Pertini";
  - h) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive in seguito a provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma 1, lettera d) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
3. L'applicazione della riduzione di cui al precedente comma 1, lettera e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, volta ad attestare la natura lavorativa del soggiorno e il possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione.
4. L'applicazione della riduzione di cui al precedente comma 1, lettera f), g) e h) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, volta ad attestare la natura del soggiorno con il possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione.

## **Articolo 6**

### **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza. La quota dell'imposta di soggiorno andrà indicata separatamente sulla ricevuta fiscale.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Sesta Godano delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre di incasso, (gennaio, febbraio e marzo – aprile, maggio e giugno – luglio, agosto e settembre – ottobre, novembre e dicembre) con le seguenti modalità:
  - a) mediante bonifico bancario;
  - b) mediante versamento diretto presso la tesoreria del Comune;
  - c) con altri metodi di pagamento messi a disposizione dall'Ente.
3. In tutti i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: "Imposta di soggiorno – trimestre n. ... dell'anno ... codice identificativo della struttura e nominativo del proprietario/responsabile".

## **Articolo 7**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti, in appositi spazi ed in modo leggibile, in merito alle modalità applicative e all'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, e deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, rilasciando la relativa quietanza.
2. Il gestore della struttura è inoltre tenuto a:
  - a) comunicare al Comune, entro il giorno 15 dalla scadenza di ciascun trimestre, per via telematica, il numero dei pernottamenti registrati nella propria struttura ricettiva nel corso del trimestre precedente unitamente al numero dei pernottamenti esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 5. L'obbligo di comunicazione non sussiste nel caso in cui il numero dei pernottamenti sia pari a zero. Il gestore della struttura, in quanto responsabile del pagamento di imposta, non invia al Comune le quietanze relative ai singoli ospiti, ma ha l'obbligo di conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta determinazione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune;
  - b) versare al Comune, entro lo stesso termine e con le modalità definite dall'Amministrazione, l'imposta di soggiorno dovuta nel trimestre oggetto di comunicazione;
  - c) presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1 ter del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 4 comma 5 ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;
  - d) adempiere ad eventuali altri obblighi dichiarativi, di trasmissione e comunicazione previsti dalla Legge.
3. Il gestore della struttura ricettiva, in caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, ha l'obbligo di comunicare al Comune il periodo di chiusura.

4. In caso di rifiuto al pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo il gestore della struttura ricettiva è obbligato al versamento della stessa al Comune in qualità di Responsabile del pagamento, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo.

## **Articolo 8**

### **Competenze del Comune sui controlli e per l'accertamento e la riscossione dei tributi**

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei Responsabili del pagamento dell'imposta.
2. I controlli verranno effettuati utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
  - a) invitare i soggetti passivi ed i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai responsabili del pagamento dell'imposta "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
4. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997.
5. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Articolo 9**

### **Funzionario responsabile dell'Imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di soggiorno è il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria del Comune di Sesta Godano, comprendente il Servizio Tributi.
2. Il Funzionario responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

## **Articolo 10**

### **Sanzioni**

1. Al soggetto Responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 472/1997.
2. Al soggetto Responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 7 comma 2 lett.c) del presente Regolamento, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4,

comma 1-ter, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n.50.

3. Il soggetto gestore della struttura ricettiva che non ottemperi a qualsiasi altro obbligo previsto dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, pari ad euro 100,00.

## **Articolo 11**

### **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione, debitamente e preventivamente autorizzata dall'Ente, con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Sesta Godano almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori ad € 1,50.
3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma 1 non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;

## **Articolo 12**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Per particolari esigenze la Giunta Comunale ha facoltà di modificare e posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
2. Il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 quater del D.L.n.201/2011 convertito in L.n. 214/2011, così come inserito dall'art. 15 bis del D.L.n.34/2019, convertito dalla L.n.58/2019;
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi comunali.